

N.R.G. 38/2014



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ  
*sezione civile*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Alberto PAZZI

*Presidente relatore ed estensore*

Dott. Carmen GIRALDI

*Giudice*

Dott. Agnese CICCHETTI

*Giudice*

nella procedura iscritta al n. 38/2014 Reg. Conc. Prev. di omologazione del concordato preventivo promossa con ricorso depositato da:

in persona dell' amministratore unico

nei confronti della massa dei creditori, in persona del Commissario giudiziale Avv. Elena Toni, ha emesso il seguente

**decreto**

OK/SSIS



ORUSSIS

**omologa**

il concordato preventivo presentato da

**nomina**

Liquidatore Giudiziale l' Avv. Lara Tordi, con studio in Forlì,



e quali membri del Comitato dei creditori:

- 1.
- 2.
- 3.

Dispone che il Liquidatore giudiziale predisponga entro quarantacinque giorni l'elenco dei creditori e proceda alla liquidazione delle attività attenendosi al programma già delineato nella proposta di concordato, con l'osservanza degli artt. da 105 a 108 *ter* l. fall. in quanto compatibili;

il Liquidatore giudiziale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale, sarà trasmesso al Giudice delegato;

per ogni atto di straordinaria amministrazione il Liquidatore dovrà munirsi, *ex* artt. 182 e 41 l. fall., del preventivo parere favorevole del Commissario giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei creditori;

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su libretto di deposito o conto corrente bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all'espressa e specifica approvazione da parte del Comitato dei creditori;

il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori il più presto possibile le somme via via realizzate dalla liquidazione in ragione della collocazione e del grado dei crediti sulla base di piani di riparto vistati dal Commissario giudiziale e corredati del parere del Comitato dei creditori con la previsione, adeguatamente motivata, di eventuali accantonamenti;

il Liquidatore giudiziale relazionerà ogni sei mesi al Commissario giudiziale, al Comitato dei creditori e dal Giudice delegato dell'andamento delle operazioni di liquidazione e dei pagamenti effettuati;

le somme di cui al 6° comma dell'art. 180 l. fall. andranno depositate in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del G.D., il quale procederà allo svincolo su richiesta del creditore in caso di irreperibilità, ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del



creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato;

dispone che il Commissario giudiziale sorvegli l' esecuzione della liquidazione e tenga informato il Comitato dei creditori e il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

dispone che il Commissario giudiziale, ove dovesse riscontrare la sussistenza di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori affinché possano essere messi nella condizione di esercitare l' eventuale iniziativa a loro riservata dal disposto di cui all' art. 186 l. fall.;

dispone che il Liquidatore giudiziale, ultimate le operazioni di liquidazione, rediga un rendiconto finale riepilogativo da inviare, previo parere del Commissario Giudiziale, ai creditori e al Giudice delegato;

dispone la comunicazione del presente decreto al debitore, al Liquidatore giudiziale e al Commissario giudiziale, nonché la pubblicazione del medesimo ai sensi dell' art. 17 l. fall..

Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale tenutasi in data 19 febbraio 2016.

Il Presidente estensore

